# REGOLAMENTO (CEE) N. 4263/88 DELLA COMMISSIONE

**del 21 dicembre 1988**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2267/88 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 esige all'articolo 3, tra le condizioni per la concessione del premio, che l'acquirente abbia concluso un contratto con il produttore; che tale contratto deve essere definito dalla normativa comunitaria; che le condizioni e i requisiti relativi al contratto di coltura sono definiti nell'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 1726/70, della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2824/88 [4];

considerando che è stato constatato che i contratti di coltura sono redatti in modo diverso nei vari paesi produttori; che, per poter verificare meglio l'applicazione delle disposizioni comunitarie, in particolare di quelle intese a garantire che al produttore sia pagato da parte dell'acquirente un prezzo non inferiore a quello necessario per poter beneficiare di un premio, è opportuno elaborare un modello di contratto di coltura che contenga tutti gli elementi che devono obbligatoriamente essere presenti in questo contratto; che tale modello essendo unico per tutta la Comunità, può essere definito come «contratto europeo di coltivazione (tabacco greggio)»;

considerando che, per garantire inoltre un'applicazione quanto più uniforme possibile negli Stati membri di talune condizioni e di taluni requisiti, relativi in particolare alle modalità di essiccazione, di selezione e di controllo dell'esecuzione del contratto, occorre inserire anche questi elementi nel modello di contratto;

considerando che il modello di contratto può essere integrato affinché risponda in particolare alle esigenze produttive proprie di alcuni Stati membri o di alcune zone di produzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70 statuisce, all'articolo 2 ter, che le dichiarazioni e i contratti di coltura devono essere conclusi entro il 1° maggio e registrati entro il 1° luglio dell'anno nel corso del quale acquistano efficacia; che, a quanto risulta, questi termini non rispondono adeguatamente alle prassi colturali; che è opportuno quindi prorogarli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1726/70 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 ter è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2 ter

1. Il contratto di coltivazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c, che deve contenere almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 12 dell'allegato, è concluso tra i seguenti contraenti:

a) un acquirente del tabacco in foglia che sottopone tale tabacco alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, denominato in appresso «l'acquirente» e

b) un produttore di tabacco o più produttori associati, denominati in appresso «il venditore».

2. È assimilata ad un contratto di coltivazione una dichiarazione di coltivazione, sottoscritta dai singoli produttori o dai produttori associati di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Tale dichiarazione è formulata per varietà e per una determinata superficie e contiene una condizione relativa al rispetto di una determinata densità media di piante di tabacco per ettaro, approvata dalle parti contraenti.

3. Il contratto di coltivazione può essere annuale o pluriennale. Deve essere concluso, salvo caso di forza maggiore, entro il 1° giugno dell'anno in cui viene applicato per la prima volta.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni caso di forza maggiore.

4. Nel contratto di coltivazione devono essere obbligatoriamente indicati:

a) il prezzo contrattuale di base,

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 18.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 9.

b) i criteri utilizzati per stabilire il prezzo d'acquisto finale, in particolare:

— il prezzo d'obiettivo fissato per il raccolto in questione,

— l'importo del premio corrispondente.

In nessun caso il prezzo può essere inferiore al prezzo d'intervento fissato per il raccolto considerato.

Gli importi del prezzo d'obiettivo e del prezzo d'intervento di cui sopra sono quelli risultanti dall'applicazione, se del caso, dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70.

5. Gli acquirenti di cui al paragrafo 1, lettera a) e gli autori delle dichiarazioni di coltivazione di cui al paragrafo 2 devono:

— far registrare i contratti e le dichiarazioni presso uno degli organismi di cui al paragrafo 6, entro il 1° agosto dell'anno in cui vengono applicati per la prima volta;

— comunicare ogni anno a tale organismo, entro il 1° agosto, qualsiasi modifica delle superfici derivante da una revisione dei contratti pluriennali.

Tuttavia, nel caso in cui i contraenti di cui al paragrafo 1 siano cittadini di due Stati membri diversi, le operazioni di cui sopra vengono effettuate dal venditore e l'organismo presso il quale il contratto è registrato invia copia del contratto stesso all'organismo dello Stato membro cui appartiene l'altro contraente.

Quando una delle parti contraenti di cui al presente paragrafo è un'associazione che raggruppa vari produttori, il contratto di coltivazione o le dichiarazioni di coltivazione sono corredati dell'elenco dei nominativi dei produttori e delle rispettive superfici.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organismi presso i quali i contratti e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere registrati. Tale elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*»

2. È aggiunto l'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

**COMUNITÀ EUROPEA**

CONTRATTO EUROPEO DI COLTIVAZIONE

**(Tabacco greggio)**

TRA:

..... (Nome e indirizzo dell'acquirente),

in appresso denominato «l'acquirente»

E

..... (Nome e indirizzo del tabacchicoltore o dei tabacchicoltori associati), in appresso denominato «il venditore»,

è stipulato il presente contratto, a norma delle disposizioni comunitarie in vigore nel settore del tabacco, in particolare dei regolamenti (CEE) n. 727/70 e (CEE) n. 1726/70

1. Per il/i (1) raccolto/i (1) 19.., il venditore s'impegna a coltivare tabacco secondo le seguenti modalità:

   Zona di produzione [conformemente al regolamento (CEE) n. 727/70]: .....

   Provincia: .....

   Comune: ..... Particella (località): .....

   Superficie: ..... ha. Varietà: ..... Piante/ha: .....

   Produzione massima: ..... kg/ha,

   e a procedere all'essiccazione secondo i requisiti previsti per la varietà di cui trattasi.

2. Il venditore s'impegna a utilizzare, per l'esecuzione del presente contratto, solo sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionate, fornite o approvate dall'acquirente.

3. L'acquirente si riserva il diritto, per la durata del presente contratto, di effettuare controlli insieme al venditore in merito al rispetto degli obblighi contrattuali in materia di coltura ed è autorizzato a prelevare campioni dietro versamento di un indennizzo.

4. Il venditore s'impegna a fornire all'acquirente nei limiti della produzione massima di cui al punto 1 tutto il tabacco raccolto sulla superficie indicata nel contratto.

5. L'acquirente s'impegna ad acquistare nei limiti della produzione massima di cui al punto 1 tutto il tabacco raccolto sulla superficie indicata nel presente contratto e rispondente alle caratteristiche qualitative minime di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1727/70, della Commissione (1).

6. I tabacchi devono essere consegnati, selezionati e presentati conformemente ai requisiti previsti per la varietà di cui trattasi.

7. Modalità di selezione a altre condizioni di consegna:

8. Il prezzo contrattuale della qualità di riferimento, di cui alla normativa comunitaria, ammonta a ..... /kg. Conformemente all'articolo 2 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1726/70, tale prezzo non può comunque essere inferiore al prezzo d'intervento applicabile al rispettivo raccolto, stabilito per la varietà indicata al paragrafo 1 del presente contratto.

   Senza pregiudizio della disposizione di cui al comma precedente, qualora con regolamento comunitario fossero modificati i prezzi o i premi relativi alla varietà di tabacco indicata al punto 1 del presente contratto, l'acquirente e il venditore negoziano nuovamente il prezzo contrattuale. Se i prezzi o i premi sono modificati tramite l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70, le parti concordano un riaggiustamento del prezzo contrattuale in funzione alla modifica dei prezzi o dei premi.

9. Per il raccolto ..... il prezzo d'obiettivo è fissato, conformemente al regolamento (CEE) n. , a ...../kg e il relativo premio a ...../kg.

(1) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.

10. Modalità di pagamento: .....

.....

.....

11. Il presente contratto è stipulato per una durata di ..... anni(o) (1).

12. L'acquirente/il venditore (1) (2) fa registrare il presente contratto entro il 1° agosto .....

presso ..... e comunica a detto organismo, entro il 1° agosto di ogni anno, qualsiasi eventuale modifica delle superfici, conseguente ad una revisione del presente contratto (1).

13. Foro competente: .....

.....

14. Il presente contratto è disciplinato dalla legge .....

.....

.....

Luogo .....

Data .....

Firma del venditore

.....

Firma dell'acquirente

.....

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Esclusivamente il venditore qualora le parti contraenti siano cittadini di due diversi Stati membri della Comunità europea.